

REGIONE LOMBARDIA

VERBALE DI CONFRONTO REGIONALE TRA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E OO.SS. REGIONALI DEL COMPARTO SANITÀ

In data 13.01.2023, la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi della D.G.R. n. XI/4727 del 17 maggio 2021 e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità, si sono incontrate nell'ambito del previsto confronto di cui all'art. 7 comma 1 lettera f) del CCNL del personale del Comparto Sanità 2019/2021 **"piano di riparto tra le aziende delle risorse per la corresponsione dell'indennità di Pronto Soccorso di cui all'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234"**.

Visto l'articolo 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 "*.

Visti:

- l'articolo 7 del CCNL del personale del Comparto Sanità, triennio 2019-2021, che stabilisce che, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, le regioni possono emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021;
- l'articolo 107, comma 4 del sopra richiamato CCNL che stabilisce che: *"Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di Euro 40,00, da congruarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente"*.

Vista la tabella G allegata al CCNL del personale del Comparto Sanità, triennio 2019-2021 che nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021 attribuisce alla Regione Lombardia la somma di € 7.285.632, valore annuo al

netto degli oneri riflessi.

Visto l'articolo 103 comma 8 dello stesso CCNL del 2 novembre 2022, che stabilisce l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sulla base del piano di riparto effettuato a livello regionale.

Ritenuta la necessità, al fine di consentire la pronta corresponsione a tutti i lavoratori aventi titolo dell'indennità di Pronto Soccorso, di definire linee regionali di indirizzo, ai sensi all'art.7 comma 1 lettera f) del CCNL del personale del Comparto Sanità 2019/2021, le parti concordano quanto segue.

Individuazione dei servizi di Pronto Soccorso e definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ASST

Le parti:

- 1) nel prendere atto che ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del CCNL 2019-2021 il beneficio compete ai lavoratori di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai servizi di Pronto Soccorso, concordano che, per le modalità organizzative dei Pronto Soccorso della Regione Lombardia, a tali servizi è riconducibile il personale assegnato:
 - a) ai Punti di Primo Intervento accreditati e Pronto Soccorso accreditati;
 - b) ai Pronto Soccorso Specialistici di Pediatria e Ostetricia/ Ginecologia ad accesso diretto e/o triage;
 - c) Soreu, mezzi di soccorso, AAT.
- 2) Considerata la ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di Pronto Soccorso, convengono che le risorse assegnate alla Regione Lombardia riportate nella tabella G allegata al CCNL 2019-2021, e che incrementano il fondo premialità e condizioni di lavoro, siano ripartite tra le aziende del SSR in rapporto al numero dei dipendenti in servizio presso i predetti servizi al 31 dicembre 2021.
- 3) Al fine di garantire un valore minimo omogeneo a livello regionale, a tutto il personale dipendente del comparto assegnato ai servizi di cui al punto 1 convengono che l'indennità debba essere attribuita presso ogni azienda nella misura di 100 euro mensili al netto degli oneri riflessi per 12 mensilità in ragione dell'effettiva presenza in servizio per almeno 7 giorni lavorati nel mese;
- 4) Al fine di garantire un valore minimo omogeneo a livello regionale, a tutto il personale dipendente del comparto assegnato temporaneamente ai servizi di cui al punto 1 commi b e c convengono che l'indennità debba essere attribuita presso ogni azienda nella misura di 100 euro mensili al netto degli oneri riflessi parametrati alle giornate effettivamente lavorate (calcolo FTE: 100 euro/20 giorni).
- 5) Concordano che le aziende distribuiranno, previa informativa sindacale, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ai dipendenti aventi diritto, le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo, in ragione della riduzione delle indennità corrisposte ai singoli beneficiari in conseguenza delle assenze dal servizio.
- 6) Concordano che i criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Per l'anno 2024 e seguenti le parti si riservano di rivederli sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle

26

A.

R.

AM

JK

L

JK

FIAL

FL

Q

G

modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

- 7) Concordano di accantonare, a titolo cautelativo, l'importo presunto di € 1 milione che sarà utilizzato per far fronte ad eventuali integrazioni di personale per l'anno 2023, nonché a situazioni eccezionali non ricomprese nel presente accordo.
- 8) Concordano un incontro di monitoraggio circa l'attuazione dell'accordo entro la fine di Aprile 2023 considerando che le Aziende provvederanno ai pagamenti dell'indennità non oltre il mese di Marzo 2023.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Giovanni Pavesi Direttore Generale Welfare	
	
Paola Palmieri	
Massimo Giupponi	Sottoscritto con firma digitale
Paola Lattuada	Sottoscritto con firma digitale
Massimo Lombardo	Sottoscritto con firma digitale
Ezio Belleri	Sottoscritto con firma digitale

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

CGIL FP	
Gilberto Creston	
Roberto Rossi	


CISL FP

Laura Olivi




Cremaschini Angela

Angelo Macchia


**UIL FPL**

Daniele Ballabio




Andrea Ricco'

Angelo Greco

**FIALS**

Roberto Gentile



Mimma Sternativo

Mauro Nobile

**NURSING UP**

Monica Trombetta



Domenico Cauteruccio

Mauro D'Ambrosio

**NURSIND**

Cosi Donato

